

Bonacci. Io ho domandato di parlare per fare una semplice osservazione.

L'onorevole relatore della Commissione ha parlato in nome di essa. E sta bene. Ma, a questo punto, a me preme ricordare che esiste una grande differenza di opinioni tra la maggioranza e la minoranza della Commissione. L'onorevole relatore ha detto testè, che qui si definiscono le conseguenze di una responsabilità nascente da delitto o da quasi delitto, e che quindi non si può deviare dalle norme di liquidazione della indennità, stabilite dalla legge poi casi di delitto o quasi delitto.

Ora io credo invece che piuttosto che modificare le disposizioni regolatrici della conseguenze dei delitti e dei quasi delitti, questa legge stabilisca una nuova responsabilità e rechi una qualche modificazione, o piuttosto uno schiarimento (la cui necessità fu largamente dimostrata nella discussione generale) alla definizione dei rapporti che nascono dal contratto di locazione delle opere tra gli operai e gli imprenditori, i proprietari e tutti coloro che commettono, o per conto del committente dirigono un lavoro.

Per venire, poi, alla questione della quale ora si sta discutendo, è inesatto il concetto del relatore della Commissione, che i magistrati non possano accordare, a titolo d'indennità, una prestazione periodica invece di una somma capitale.

Io potrei citare molti casi nei quali tribunali italiani e tribunali d'altri paesi hanno fatto uso di quella facoltà. E se questo possono fare i magistrati nello stato attuale della giurisprudenza, perchè non potranno farlo nei casi contemplati da questa legge?

In conclusione, ciò che dice il relatore, lo dice in nome della maggioranza della Commissione, e non in nome della minoranza.

Per conto mio, io mi associo alla proposta dell'onorevole Demaria, accettata dal Governo, e che non è neanche una novità.

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole relatore, la pregherei di esser più breve che può, altrimenti si protrae di troppo la discussione di questo disegno di legge.

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, la Commissione sarebbe lietissima di poter accondiscendere al suo desiderio, ma ha pure un dovere da compiere.

Presidente. Va benissimo. Tenga conto della mia raccomandazione.

Dopo la votazione sul primo articolo non vi dovrebbe più essere discussione.

Chimirri, relatore. Dico che avendo consultato i colleghi della Commissione, tutti, meno l'onorevole

Bonacci, consentono nel pensiero da me espresso intorno all'emendamento dell'onorevole Demaria. Esso crede che, regolando il disegno ministeriale la materia della responsabilità degli infortuni coi criteri de' quasi delitti, la liquidazione de' danni non possa farsi altrimenti che con le norme, onde si liquidano le indennità dei casi di morti e ferimenti colposi.

L'onorevole Bonacci afferma che anche in base al dritto vigente, i magistrati sogliono, talvolta, sostituire la pensione temporanea o vitalizia alla liquidazione d'una somma certa.

Non pongo in dubbio la sua affermazione, ma, s'è così, l'emendamento dell'onorevole Demaria sarebbe inutile o superfluo.

Ma se nel dritto comune non v'ha disposizione espressa, che conceda codesta facoltà al magistrato, non v'è ragione d'inserirla nella legge che discutiamo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io ho già dichiarato gli intendimenti del Governo intorno all'articolo 3 accettando l'emendamento della Commissione e quello dell'onorevole Demaria, e quindi nulla aggiungo su di ciò.

Sento però il bisogno di protestare contro la teoria dell'onorevole relatore, che cioè la legge attuale si basa sulla teorica del delitto e quasi delitto esclusivamente.

La Camera cinque volte ha approvato, *per alzata e seduta*, e con discreta maggioranza, il concetto informatore del disegno di legge, ed anche oggi l'ha approvato nell'urna (sebbene con un'esigua maggioranza di tre voti.) Dunque sotto varie forme di votazioni essa ha ammesso il concetto del Ministero. E questo è stato da me e da altri lungamente svolto, e non occorre ripetere ora i principii sui quali è poggiato il disegno di legge attuale. Mi limito a dichiarare non esatta l'affermazione del mio amico onorevole Chimirri.

Presidente. Dunque quali sono le proposte del Ministero?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Il Governo propone che, dopo il primo comma dell'articolo 3° emendato dal Ministero, e così concepito:

“ L'autorità giudiziaria stabilisce l'ammontare dell'indennità, avuto riguardo al complesso delle circostanze che hanno cagionato il disastro „ siano aggiunte le parole: “ e secondo le norme del diritto comune. „